



*Comune di Loro Piceno*  
*Provincia di Macerata*

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**NUM. 130 DEL 31-08-2018**

**Oggetto: PROGRAMMA TRIENNALE 2019/2021 DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO OCCUPAZIONALE. PROVVEDIMENTI ED APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di agosto alle ore 14:00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

<b>Catalini Ilenia</b>	<b>Sindaco</b>	<b>A</b>
<b>LAMBERTUCCI FEDERICA</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>LAMBERTUCCI FABIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 2 e assenti 1

Partecipa il Segretario comunale Sig. Appignanesi Giuliana

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LAMBERTUCCI FEDERICA in qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs.vo n° 267/2000 e dal D.Lgs.vo n 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale competenze specifiche in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 91, comma 1 del sopra citato D.Lgs.vo n° 267/2000 stabilisce quanto segue: "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

-con apposito atto n. 207 del 27/12/2017 è stato approvato il piano del fabbisogno del personale 2018-2020;

Tutto ciò premesso

Puntualizzato che con D. Lgs. n. 75 del 25/5/2017 (cosiddetta riforma Madia) è stata approvata una modifica all'articolo 6 del D.Lgs 165/2001.

Evidenziato che le maggiori modifiche al sistema sono contenute nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6, ove si dispone: "*Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*".

Dato atto che il sistema entrerà pienamente in vigore decorsi i 90 giorni del termine ordinario concesso dal D.Lgs. n. 75/2017 al Dipartimento della funzione pubblica per emanare le linee di indirizzo attuative della programmazione dei fabbisogni.

Preso atto che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art. 6-ter comma 1 del D.Lgs.vo n. 165/2001, le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche".

Evidenziato che con la novella dell'articolo 6 non è più possibile programmare le assunzioni sulla base della dotazione organica.

Premesso che il Comune di Loro Piceno non avendo negli ultimi anni registrato pensionamenti non ha potuto prevedere nuove assunzioni;

Dato atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato : "*le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie*".

Dato atto che:

1) le attività amministrative da svolgere nell'arco di tre anni e le risorse finanziarie sono indicate nel D.U.P.;

2) il piano è scorrevole: cioè ogni anno va aggiornato;

3) il piano triennale coerentemente con la definizione delle attività pluriennali si distingue in attività da rendere in modo continuativo e, dunque, da soddisfare con contratti di lavoro a tempo indeterminato e attività, invece, connesse ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, come previsto dall'articolo 36, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001;

4) per le attività programmate è necessaria la presenza in servizio della quantità e qualità di personale che si va a programmare in quanto non sussiste alcun sovrannumero (articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001) dato che il rapporto personale in servizio/abitanti è inferiore ai parametri stabiliti dal Decreto 10 aprile 2017 che per la fascia demografica da 2.000 a 2.999 prevede 1/142.

Ricordato che, il comma 3 dell'articolo 6 novellato del D.Lgs n.165/2001 dispone: *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*.

Dato atto che con le modifiche della riforma Madia la dotazione organica altro non è se non una fotografia del personale in servizio, e che ogni anno occorre individuarla sia sul piano qualitativo che quantitativo.

Dato atto, altresì, che la dotazione organica dell'ente intesa come spesa potenziale massima anno 2019, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006, non supera il tetto massimo della spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 – spesa media triennio 2011/2013) pari a € **478.757,89**.

Puntualizzato che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs 165/2001, in estrema sintesi, prevede una pianificazione basata su due grandezze:

- 1) personale in servizio, connesso dalla pianificazione alle funzioni ed attività da svolgere (in sostanza si tratta della “vecchia” dotazione di fatto);
- 2) spazi assunzionali utilizzabili.

Dato atto che occorre procedere all'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 da inserire nel D.U.P. quale allegato.

Ricordato preliminarmente che:

- con deliberazione della Giunta Comunale della presente seduta ad oggetto: “RICOGNIZIONE DOTAZIONE PERSONALE EX ART.33 D.LGS. N.165/2001 COME VARIATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE N.183/2011 - ANNO 2019” si è dato atto che per l'anno 2019 non risultano dipendenti o dirigenti in soprannumero o in eccedenza;
- con proprio atto n. 206 del 27/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale della Azioni Positive (P.A.P.) per la realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne per il triennio 2018-2020;
- questo Ente ha rispettato le regole del pareggio di bilancio per l'anno 2017 e non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., come si evince dalla certificazione agli atti del Servizio Bilancio e allegata al rendiconto di gestione 2017;
- questo Ente rispetta gli obblighi previsti dall'art 27 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 in materia di certificazione del credito;

Dato atto che nell'anno 2018 sono state collocate a riposo n. 2 unità del servizio Casa di Riposo;

Richiamati gli artt. 6 c.3 e 6-bis del decreto l.vo 165/2001 per la parte che qui interessa:

*- Art. 6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche:*

*3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*

*- Art. 6-bis (articolo introdotto dall'art. 22, comma 1, legge n. 69 del 2009). Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni:*

*“1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.*

*2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea*

*riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché 1 conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.*

*3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*

*Richiamato quanto riportato nella deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia nr. 147/2017 che testualmente recita: non ogni cessazione possa essere computata per la quantificazione della spesa di personale ai sensi della normativa appena richiamata (vedi deliberazione della Corte dei conti. Sez. autonomie n.16/2016). Le disposizioni introdotte con i commi 557 e 557 quater devono essere coordinate (o meglio interpretate) insieme con gli articoli 6 e 6 bis del decreto legislativo 165/2001, al fine di ottenere una lettura sistematica della disciplina che interessa le assunzioni nella pubblica amministrazione ed in particolare negli enti locali.*

*Nel caso di esternalizzazione del servizio, non sarebbe coerente con la lettura dell'art 6 bis comma 2 e 6 comma 3 del decreto legislativo 165/2001, che sancisce il congelamento dei posti e la rideterminazione in riduzione della pianta organica in esito all'esternalizzazione del servizio stesso, computare per la determinazione del budget assunzionale, anche il costo dei dipendenti cessati .....*

*Le Sezione autonomie della Corte con deliberazione n.16/2016 ha, tra l'altro, affermato che il disposto dell'art. 6-bis, d.lgs. n. 165/2001 (già art. 30, comma 3, l. n. 244/2007) impone alle amministrazioni, al momento di assumere la decisione di esternalizzare un servizio, di adottare le conseguenti misure di riduzione e rideterminazione della dotazione organica. Ne deriva che l'esternalizzazione di un servizio "deve essere attuata dall'ente nel quadro di misure di programmazione ed organizzazione in grado di assicurare, nell'ambito della generale riduzione della spesa corrente, anche la riduzione delle spese di personale",...*

*Infatti, tale modalità organizzativa, fisiologicamente, deve generare una contrazione della spesa di personale, in relazione ad attività non più svolte all'interno dell'ente."*

*La disposizione del decreto legislativo 165/2001 art 6 bis (introdotto dall'art 22 comma 1 della legge 69/2009) persegue, continua la Corte, l'obiettivo di una razionalizzazione e riduzione di spesa in conseguenza della razionalizzazione dei servizi della P.A. anche mediante esternalizzazione di questi ultimi.*

*Se quindi, venisse computata la spesa del personale cessato per la formazione del plafond da utilizzare ai fini delle assunzioni, sarebbe frustrata la ratio della norma prevista dal decreto legislativo 165/2001 (art 6 bis e 6) che intende, tra l'altro, conseguire una riduzione degli organici con conseguente risparmio di spesa.*

*Se fosse possibile comprendere la spesa del personale cessato in seguito ad esternalizzazione di servizi come spesa utile per procedere ad assunzioni (nuove), non vi sarebbe alcuna economia di spesa così come prescrive la disposizione del comma 2 dell'articolo 6 bis del decreto legislativo 165/2001, e verrebbe così elusa la norma.*

*Ma anche a voler prescindere da quanto appena esposto, quello che appare ancora più decisivo per escludere nel caso in esame, la spesa relativa al personale cessato per avviare nuove assunzioni, è la considerazione che non può ritenersi "cessato", ai sensi dei commi 557 e 557quater della legge 296/2006 sopra richiamati, quel personale che svolgeva un servizio che l'amministrazione non intende più espletare direttamente, stante l'esternalizzazione dello stesso.*

*La norma, infatti, consente in buona sostanza, nuove assunzioni (sebbene con un turn over non integrale), per garantire l'espletamento di servizi e l'esercizio di funzioni che l'amministrazione continua a svolgere.*

*Qualora l'amministrazione esternalizzi un servizio, non può considerare cessato, secondo la ratio che governa la disposizione dei commi 557 e 557 quater, il personale interessato dall'esternalizzazione, in quanto, diversamente, si consentirebbe di utilizzare la spesa relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente (o dei dipendenti), indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione stessa.*

*Infatti la ratio che consente il turn over, è quella di garantire evidentemente all'amministrazione, la continuità nell'espletamento dei servizi e delle funzioni.*

*Dato atto che al momento il servizio reso dalle dipendenti collocate a riposo verrà garantito dalla cooperativa che gestisce già gran parte dei servizi della struttura;*

Evidenziato che sul tema si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale del Molise con deliberazione n. 63 del 10 marzo 2016 in cui in ordine alla perdurante possibilità per gli enti locali di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente si legge *“A tal proposito la sezione, aderendo alla tesi positiva, intende evidenziare che, sul piano letterale, la nuova disposizione di cui al comma 228 sembra andare a modificare unicamente la percentuale del turn-over così come prevista all’art 3 comma 5 del D.L. n. 90/2014 lasciando pertanto impregiudicate le restanti disposizioni del medesimo articolo, tra cui quella che consente l’utilizzo dei cosiddetti resti assunzionali omissis.... al contempo, restando aperta per gli enti locali la possibilità di utilizzare i resti assunzionali del triennio precedente, va ricordato che quest’ultimo riferimento in virtù di quanto chiarito dalla sezione delle autonomie nella pronuncia n. 28 del 2015 va inteso in una accezione dinamica, con la conseguenza che, in relazione al 2016, lo stesso deve essere individuato nel triennio 2013.2015”*.

Ritenuto quindi, per il momento di non provvedere all’ acquisizione nel prossimo triennio delle risorse necessarie per sostituire le predette cessazioni per collocamento a riposo, per le motivazioni descritte e che, conseguentemente, il programma triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 bis, del D.Lgs.vo n°165/2001, non prevede allo stato attuale assunzioni;

Dato atto che il D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni nella legge 196/2017 ha ampliato le facoltà assunzionali dei comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, con riferimento ad assunzioni di personale non di qualifica dirigenziale.

Visto l’art 7 comma 2 bis D.L. n. 14/2017 convertito con modificazioni nella L. n. 48/2017 che disciplina le facoltà assunzionali per la Polizia locale.

Dato atto che il tenore letterale della norma sembra chiaro nel riferirsi alle cessazioni del solo personale di polizia locale e non a dipendenti di diversa qualifica professionale.

Dato atto che:

- per le assunzioni riferite alle annualità 2019 e seguenti si fa riferimento all’art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114 del 2014 che prevede:

*“ 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”*

- il limite % delle nuove assunzioni va calcolato in riferimento alla spesa e non al numero delle cessazioni dell’anno precedente, in riferimento comunque a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Ricordiamo che la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 71/2017, ha precisato che la “spesa del personale cessato” è calcolata facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (quindi, compreso anche il trattamento economico accessorio);

- ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, è consentito il cumulo dal 2014 delle facoltà assunzionali per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (nei termini e nelle modalità definite dalla Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 27/2014);

- ai sensi del medesimo art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, è consentito altresì di utilizzare anche i residui ancora disponibili delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

- i vincoli assunzionali di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 (nonché quelli previsti dall'art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015) non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3, comma 6, D.L. 90/2014);

- per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 47, L. n. 311/2004, le quali prevedono che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente (ora "pareggio di bilancio"); viceversa, come previsto dall'art. 14, comma 7, D.L. 95/2012, le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

– per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni (art. 3, comma 101, L. 244/2007) ed è, pertanto, considerata nuova assunzione;

– diverso è il caso del personale originariamente assunto a tempo pieno, che successivamente ha chiesto la riduzione d'orario.

Preso atto del nuovo C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018 che ha incrementato gli stipendi tabellari come previsti dal CCNL del 31/07/2009 (biennio economico 2008/2009).

Ritenuto dover comunque quantificare i resti assunzionali che si vengono a determinare per il prossimo triennio 2019/2021 in base agli stipendi tabellari suddetti, come da prospetto allegato (All. B).

Preso atto delle cessazioni nell'arco del triennio 2018/2020 (All. B).

Esaminata la proposta di piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019/2021 che costituisce parte integrante della presente proposta (All. C).

Rilevato che il presente programma è comunque suscettibile di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o a nuove esigenze derivanti da qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire.

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 4072/25.06.2010 ai sensi della quale l'atto di programmazione ha carattere generale, è atto di organizzazione, non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze.

Dato atto che la previsione di spesa per il personale tiene conto dei vincoli disposti dall'art. 76 del D.L. n° 112/2008 convertito in Legge n° 133 del 6.8.2008 e s.m.i. in materia di assunzioni, nonché dell'art. 1, comma 557 della Legge n° 296/06 integrato e modificato dal DL90/2014 convertito in legge 114/2014.

Richiamata a tal proposito la deliberazione della Corte dei Conti sezione autonomie n. 16 del 2 maggio 2016 la quale in tema di base di spesa da prendere a riferimento ai fini della riduzione della spesa di personale chiarisce che va assicurata rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo senza alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.

Richiamata la legge 448/2001 in particolare l'art 19 comma 8 il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale stabilisce che gli organi di revisione contabile siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Dato atto che il presente atto è soggetto al parere dei Revisori dei Conti.

Visto il parere del Responsabile del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

**Il Responsabile del III SETTORE**  
**D.ssa Federica Paoloni**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio, dando atto che dalla presente proposta non derivano oneri a carico del bilancio comunale

**Responsabile del III Settore**  
**Dr.ssa Federica Paoloni**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

**IL RESPONSABILE del III Settore**  
**Dott.ssa Federica Paoloni**

**PROPONE DI DELIBERARE**

- ï Di dare atto che la dotazione organica di fatto dell'ente alla data del 01/01/2018 risulta quella di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e che la spesa potenziale massima per le annualità 2019/2021, imposta dal vincolo esterno di cui alla Legge n. 296/2006 non supera il tetto massimo alla spesa di personale (limite imposto dall'art. 1 comma 557 – spesa media triennio 2011/2013) pari a € € **478.757,89**.
- ï Di determinare le facoltà assunzionali ed i relativi resti dell'anno 2018, valido per il triennio 2019/2021 che tengono conto degli stipendi tabellari previsti dal nuovo C.C.N.L. del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 siglato il 21/05/2018, come da prospetto allegato (All. B).
- ï Di dare atto che non sussistono situazioni di esubero di personale;
- ï Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale anni 2019-2021 a tempo indeterminato come da prospetti allegati (All. B) che forma parte integrante del presente provvedimento, fatte salve le disposizioni pro-tempore vigenti che potrebbero incidere sulla programmazione de qua.
- ï Di approvare il programma triennale del fabbisogno a tempo determinato 2019-2021 (All. C)
- ï Dare atto che le assunzioni a tempo indeterminato possono essere attuate previo esperimento delle seguenti procedure:
  - mobilità esterna obbligatoria di cui all'art 34 bis del D.lgs. n° 165/2001;
  - mobilità esterna volontaria ex. art 30 del D.lgs. n° 165/2001;
  - attingimento graduatorie a tempo indeterminato vigenti presso l'ente
  - indizione di concorso pubblico;
- ï Di stabilire che il piano potrà essere attuato nei relativi piani occupazionali annuali, al verificarsi di cessazioni in numero sufficiente perché siano salvaguardati tutti i limiti imposti dalla normativa vigente;
- ï Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane e finanziarie per gli ulteriori provvedimenti connessi e conseguenti all'attuazione degli indirizzi contenuti nel presente atto alla luce delle vigenti disposizioni in materia.
- ï Di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali nonché in relazione all'incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originarie dalle cessazioni di personale.
- ï Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente.
- ï Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi

dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n. 18/2018.

Infine la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dell'art. 41 del vigente Statuto Comunale; CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

**DELIBERA**

PROPOSTA APPROVATA

INOLTRE, in relazione all'urgenza che riveste il presente provvedimento;  
CON voti favorevoli e unanimi espressi in forma palese,

**DELIBERA**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del Tuel approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Appignanesi Giuliana

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il giorno 27-09-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

**L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO**  
F.to Liliana Tiberi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[ ] La presente deliberazione diverrà esecutiva il .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Appignanesi Giuliana

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Appignanesi Giuliana